
Il Capitolato Generale d'Oneri è stato approvato dall'Azienda USL con la **delibera n. 1076 del 27.09.1994**.

Indice

CAP. 1 - NORME DI RIFERIMENTO

CAP. 2 - NORME GENERALI

CAP. 3 - ALBO DEI FORNITORI

CAP. 4 - COMPILAZIONE, PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E DEI CAMPIONI

CAP. 5 - DEPOSITI CAUZIONALI

CAP. 6 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

CAP. 7 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

CAP. 8 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CONTROLLO DI QUALITA'

CAP. 9 - COLLAUDO DELLA MERCE, CONTESTAZIONI, INADEMPIENZE E RELATIVE PENALITA'

CAP.10 - FORNITURE RIFIUTATE AL COLLAUDO

CAP.11 - GARANZIA

CAP.12 - QUANTITA' DEI BENI DA FORNIRE

CAP. 13 - PREZZI

CAP. 14 - PAGAMENTI

CAP. 15 - CESSIONE E SUBAPPALTI DELLE FORNITURE O DEI SERVIZI

CAP. 16 - RITIRO DEI MATERIALI VENDUTI

CAP. 17 - PENALITA'

CAP. 18 - RESPONSABILITA' DEL FORNITORE

CAP. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

CAP. 20 - COLLEGIO ARBITRALE

CAP. 21 - FORO COMPETENTE

CAP. 1 - NORME DI RIFERIMENTO

- Art.1 I rapporti contrattuali, per l'acquisizione di beni e servizi, dell'Azienda USL città di Bologna sono regolati:
1. dalle disposizioni contenute nel Capitolato Speciale e nel Disciplinare tecnico, se esistenti;
 2. dalle disposizioni contenute nella lettera di invito o nel bando di gara;
 3. dalle disposizioni del presente Capitolato Generale;
 4. dalle vigenti disposizioni di normative comunitarie, nazionali e regionali;
 5. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative già emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni sopra richiamate.

CAP. 2 - NORME GENERALI

- Art.2.1 Le condizioni e clausole stabilite dal presente Capitolato Generale si applicano alle forniture di beni e servizi, compresi i necessari lavori di installazione occorrenti per il funzionamento dell'Azienda USL della città di Bologna nel rispetto della normativa vigente.

Alle stesse norme sono assoggettate le vendite di materiale, mobili attrezzature tecnico - economali e sanitarie, anche fuori uso, nonché la riparazione e la manutenzione di beni, in dotazione all'Azienda USL, effettuate da terzi.

Sono invece esclusi gli appalti di opere edili per i quali restano ferme le norme di cui alle Leggi n° 14 del 2/02/73; n° 1 del 3/01/77; n° 584 dell'8/08/77, D.L.G. n° 406 del 19/12/91 e Legge 11.2.1994 n. 109, nonché tutte le integrazioni e modifiche inerenti.

Salvo diversa indicazione contenuta nei Disciplinari Tecnici o negli altri documenti costituenti l'invito, i prezzi e le somme sono da considerarsi IVA esclusa.

- Art.2.2 Tutta l'attività di approvvigionamento di cui sopra, secondo l'entità, i casi e per gli effetti della normativa vigente, avviene mediante esperimenti di asta pubblica, licitazione privata, appalto concorso o trattativa privata, salvo quella in economia che viene disciplinata da specifico regolamento.

La locazione di beni mobili, comprese le apparecchiature, può essere assegnata con la procedura del Leasing nei casi consentiti dalla legge, previo esperimenti di gara a licitazione privata o appalto concorso o mediante trattativa privata.

- Art.2.3 Gli approvvigionamenti di cui al presente articolo, nei casi in cui sia ritenuto opportuno, sono regolamentati da Capitolati Speciali o altro idoneo documento nei quali possono essere previste, in deroga al presente Capitolato Generale, clausole particolari per esigenze derivanti dalla specificità merceologica dell'oggetto della fornitura. In tal caso i contraenti sono tenuti all'osservanza delle condizioni speciali, fermo restando, per il rimanente, l'applicabilità delle clausole previste del Capitolato Generale.

Per la produzione di effetti giuridici, le notifiche o le comunicazioni dell'Azienda USL relative ai contratti, devono essere effettuate in uno dei seguenti modi:

- con lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
- in modo diretto, per consegna al rappresentante legale dell'Impresa o ad altro incaricato che deve rilasciare regolare ricevuta, debitamente firmata e datata;
- a mezzo telex;
- a mezzo telefax con conferma;
- a mezzo rete telematica.

Con le stesse modalità di cui al comma precedente dovranno essere effettuate anche le comunicazioni dei contraenti che intendono attribuire una data certa.

L'avviso di ricevimento, la ricevuta rilasciata in caso di comunicazione effettuata in forma diretta o le conferme fanno fede, ad ogni effetto, dell'avvenuta notifica.

Salvo che non sia diversamente disposto nei documenti di invito, di regola, per la decorrenza dei termini si fa riferimento, rispettivamente, alla data del timbro postale di partenza in caso di lettera raccomandata o a quella apposta sulla ricevuta nelle comunicazioni in forma diretta.

Sono infine fatti salvi altri strumenti di notifica da parte dell'Azienda USI, purché espressamente indicati nei Capitolati Speciali ovvero nei documenti costituenti l'invito.

- Art.2.4 La sottoscrizione dei capitolati o anche la sola presentazione dell'offerta sulla base dell'invito trasmesso dall'Azienda USL, implica, per gli offerenti, l'accettazione incondizionata di tutte le clausole e condizioni, ivi comprese quelle per le quali la legge richiede la specifica sottoscrizione.
- Art.2.5 L'indizione delle gare viene pubblicizzata secondo quanto prevede la normativa vigente in materia.
- Art.2.6 Gli avvisi di gara, le lettere di invito e i Capitolati Speciali dovranno contenere clausole imposte dalla legge a seconda del tipo di procedimento.

CAP. 3 - ALBO DEI FORNITORI

- Art.3.1 Fermo restando quanto previsto dalle norme in vigore sulla pubblicità delle gare, per consentire la più ampia partecipazione, in alcuni procedimenti possono essere invitate Ditte iscritte all'Albo dei Fornitori di cui all'art. 69 della L.R. 22/80.
- Art.3.2 Per l'istituzione e gestione dell'Albo Fornitori si rimanda all'apposito Regolamento.
- Art.3.3 Nel caso non sia possibile fare ricorso all'Albo Fornitori occorre farne espressa menzione nella delibera di aggiudicazione.

CAP. 4 - COMPILAZIONE, PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E DEI CAMPIONI

Salvo diversa disposizione contenuta nell'avviso di gara o nella lettera d'invito o in altro idoneo documento, le modalità da osservare per partecipare alla gara vengono qui di seguito specificate.

Art.4.1 Le offerte devono essere redatte su carta da bollo competente o su carta resa legale mediante apposizione di marca da bollo corrispondente per quanto riguarda le Licitazioni Private e gli Appalti Concorso, ed in carta semplice per le Trattative Private. Devono essere sottoscritte dai legali rappresentanti delle Ditte o da persone abilitate ad impegnare l'offerente.

Art.4.2 Le offerte devono contenere:

- Ragione sociale o denominazione della ditta offerente, nonché domicilio legale;
- Dichiarazione di presa visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni del Capitolato Generale;
- Il prezzo o la percentuale di variazione, da indicare in conformità a quanto richiesto dall'invito, che deve essere scritto in cifre ed in lettere.

In caso di discordanza sarà considerata valida l'indicazione del prezzo più vantaggioso per l'Azienda USL.

L'eventuale rettifica di un prezzo erroneamente scritto viene riconosciuto soltanto se preceduta dalla formula "dicasi lire (oppure dicasi ribasso o aumento)" seguita dal prezzo.

Detta rettifica deve portare in calce la firma della stessa persona che ha sottoscritto l'offerta.

Il prezzo di offerta s'intende per merce consegnata franco destino nei luoghi indicati di volta in volta dall'Azienda USL e comprensivo di ogni spesa per confezionamento imballaggio e facchinaggio.

Art.4.3 La documentazione da allegare all'offerta delle gare pubbliche é la seguente:

- Certificato di iscrizione alla C.C.I.A., in bollo, di data non inferiore a 3 mesi dal termine ultimo della presentazione dell'offerta;
- Idonee certificazioni rilasciate da Istituti Bancari attestanti la capacità tecnica e/o economica-finanziaria della ditta ovvero bilanci o estratti dei bilanci della ditta ovvero, infine, dichiarazione concernente l'importo globale delle forniture e l'importo relativo alle forniture identiche a quella oggetto della gara negli ultimi tre esercizi;
- Copia della lettera d'invito e del Capitolato Speciale (o documento sostitutivo) e degli eventuali allegati debitamente sottoscritti per accettazione di tutte le clausole e condizioni da parte del legale rappresentate della ditta;
- Dichiarazioni rese ai sensi della Legge 15/68, sull'estraneità della ditta o delle persone a procedimenti o provvedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione richiamate dalle seguenti norme e successive modificazioni e integrazioni: Legge n.575 del 31.5.1965, Legge n.55 del 19.3.1990, DLG n.490 dell' 8.8.1994;
- Dichiarazione, resa ai sensi della Legge 15/68, che la ditta non si trova in alcuna delle situazioni previste dall'art. 11 del DLG 358/92 e dall'articolo 29 della Direttiva comunitaria n.50 del 18.6.1992;

- Dichiarazioni o adempimenti specificatamente richiesti con la lettera d'invito, sul possesso di tutti i requisiti economici, finanziari, organizzativi per partecipare alla gara.

Art.4.4 I concorrenti devono inviare l'offerta prezzi e la documentazione richiesta secondo le norme previste dalla lettera d'invito, pena l'esclusione dalla gara.

Art.4.5 L'avviso di gara o il Capitolato Speciale o la lettera d'invito possono prevedere la presentazione di idonea quantità di campioni, opportunamente sigillati e riconoscibili, dei beni da fornire.

I campioni non deteriorabili presentati dalla ditta dichiarata aggiudicataria, o la parte di essi non utilizzata per le prove fisico e/o cliniche e/o tecnico merceologiche disposte dall'Azienda USL, opportunamente sigillati e resi riconoscibili mediante contrassegni, restano depositati nei luoghi indicati dall'Azienda USL per tutta la durata della fornitura, a garanzia della sua regolare esecuzione. Ad essi sarà fatto riferimento in caso contestazione circa la qualità del bene consegnato.

I campioni della o delle Ditte aggiudicatarie saranno restituiti solo a conclusione del rapporto, una volta eseguiti tutti gli accertamenti che l'Azienda USL riterrà opportuni sulle forniture. I campioni delle altre ditte concorrenti alla gara verranno restituiti entro i termini di un mese dalla avvenuta aggiudicazione. In ogni caso la restituzione dei campioni sarà effettuata a cura e spese delle Ditte proprietarie. Qualora le Ditte concorrenti e quelle aggiudicatarie non provvedano al ritiro dei campioni rispettivamente entro tre mesi dall'avvenuta aggiudicazione o dal termine della fornitura, questi diventeranno di proprietà dell'Azienda USL.

Nel corso della fornitura, anche per i beni deteriorabili, l'Azienda USL si riserva la facoltà di prelevare, in occasione di una qualsiasi consegna, campioni dei beni oggetto del contratto: ciò al fine di accertare, direttamente o mediante appropriate perizie od analisi, da effettuarsi presso il Presidio Multizonale di Prevenzione o di altro qualificato Gabinetto scientifico pubblico, la corrispondenza dei campioni alle condizioni pattuite. I campioni sono sempre prelevati in numero di tre, a caso, eguali nella misura ed omogenei nella composizione. Sugli involucri dei campioni si appongono sia la firma dell'incaricato dell'Azienda USL, sia quella del fornitore o di un suo incaricato, se presenti. Due campioni restano all'Azienda USL, il terzo viene posto a disposizione del fornitore.

In caso di mancata presenza, per qualsiasi causa, del rappresentante della Ditta, all'uopo convocato, i campioni saranno prelevati dall'Amministrazione dell'Azienda USL in presenza di due testimoni.

In caso di mancata corrispondenza ai requisiti richiesti, le spese peritali saranno a carico del fornitore.

La Azienda USL può stabilire che la fornitura sia conforme ai campioni, modelli o disegni in uso presso di essa. In questo caso idonea campionatura del bene da fornire, munita dal sigillo o marchio dell'Azienda USL, sarà presentata, prima dell'aggiudicazione, nei luoghi nei giorni e nelle ore indicati negli avvisi di gara o

nei Capitolati Speciali o nelle lettere di invito alle persone che intenderanno prenderne visione.

CAP. 5 - DEPOSITI CAUZIONALI

Art.5.1 Giusto quanto prescritto dall'art. 75 della Legge Regionale 22/80, la ditta aggiudicataria è tenuta a prestare idonea cauzione definitiva, in uno dei seguenti modi:

- a. mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, nei modi stabiliti dalla Legge 10 giugno 1982 n.348 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b. con assegno circolare intestato al Direttore Generale dell'Azienda USL della città di Bologna;
- c. con quietanza rilasciata dal Tesoriere dell'Azienda USL, comprovante l'avvenuto versamento del deposito stesso;

La cauzione definitiva, fissata nella misura del 5% dell'ammontare del contratto, si intende costituita a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla fornitura, nonché dal rimborso delle somme eventualmente pagate in più dall'Azienda USL per conto del fornitore inadempiente, salvo l'esperimento di ogni altra azione per maggiori danni, nell'eventualità che l'Azienda USL lo ritenga necessario a tutela dei propri interessi.

La cauzione definitiva sarà restituita solo dopo l'approvazione del collaudo dell'intera fornitura.

Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti il deposito cauzionale.

Art.5.2 In caso di beni di proprietà dell'Azienda USL affidati a deliberatori per lavori di riparazione, restauro, trasformazione, ecc..l'Azienda stessa potrà richiedere idonea cauzione speciale, a garanzia dei beni stessi, per un ammontare pari all'intero valore dei beni di sua proprietà che verranno a trovarsi in uno stesso tempo presso il deliberatorio.

Art.5.3 Per la vendita di materiale fuori uso o di altri beni mobili, l'Azienda USL potrà provvedere, di volta in volta, a definire l'ammontare del deposito cauzionale e le modalità del suo versamento.

CAP. 6 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Art.6.1 I criteri e le modalità di aggiudicazione dovranno essere conformi alle norme previste dalla Legge Regionale n. 22 del 29/03/80, dal DLG n.358 del 24.7.1992 e dalla Direttiva Comunitaria n.50 del 18.6.1992 e saranno comunque specificati nei bandi di gara e nelle lettere d'invito. Alle gare saranno ritenute nulle e comunque non valide:

- d. le offerte pervenute, per qualsiasi motivo dopo la scadenza del termine utile per la loro presentazione;
- e. le offerte presentate in modo difforme da quanto stabilito dal precedente capitolo 4;
- f. le offerte espresse in modo indeterminato e quelle formulate con semplice riferimento ad altra offerta, propria o di altri, o senza comunicazione di somme;
- g. le offerte per "persone da nominare", salvo nel caso di asta pubblica con avviso che lo ammette specificatamente;
- h. le offerte condizionate o comunque sottoposte a condizioni non previste o non conformi alle prescrizioni contenute nell'avviso di gara o nel Capitolato Speciale o altro idoneo documento;
- i. le offerte nelle quali il prezzo non sia stato indicato in cifre e in lettere e nelle quali la correzione del prezzo o della percentuale di aumento o di ribasso sia stata effettuata in modo diverso da quanto indicato nel precedente capitolo 4;
- j. le offerte formulate per telegramma, telex, fax;
- k. le offerte non corredate da campioni nel caso siano stati richiesti
- l. le offerte prive della documentazione prescritta dall'avviso di gara o capitolato speciale o lettera d'invito;
- m. le offerte non sottoscritte dal legale rappresentante o da altra persona legittimata ad impegnare il concorrente;
- n. le offerte di ditte non invitate, anche nel caso in cui dichiarino di essere in società con altra invitata.

Art.6.3 Nel caso di presentazione di più offerte da parte del medesimo concorrente, verrà presa in considerazione quella più vantaggiosa per l'Azienda USL, a meno che questa non sia stata espressamente revocata e sostituita con altra inviata successivamente.

Art.6.4 I criteri di aggiudicazione saranno di volta in volta stabiliti dal Capitolato Speciale, o da altro Disciplinary Tecnico o dalla Lettera d'Invito.

All'apertura delle offerte pervenute, nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti nella lettera d'invito possono partecipare i Rappresentanti Legali delle ditte concorrenti.

E' riservata a chi presiede la gara la facoltà di sospendere o di non far luogo all'aggiudicazione, anche se sia intervenuta la lettura delle offerte, qualora reputi ciò necessario nell'esclusivo interesse dell'Azienda USL.

Nei casi in cui l'aggiudicazione debba effettuarsi sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata cioè sulla scorta dei diversi elementi indicati dai bandi o dalle lettere d'invito, oltre che dal prezzo, ad essa viene provveduto dopo la valutazione di tali elementi da parte dell'Azienda USL, che può richiedere ove lo ritenga opportuno, il parere di una commissione all'uopo nominata.

In caso di offerte di eguale importo vengono svolti esperimenti di migliorie, qualora sia previsto dal Capitolato Speciale o da altro Disciplinary Tecnico, ovvero possono essere effettuati sorteggi.

Le offerte di miglioria devono essere presentate in forma scritta.

L'aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa deve avvenire nel più breve tempo possibile e comunque non oltre due mesi dal termine di presentazione delle offerte.

Delle operazioni di aggiudicazione viene redatto apposito verbale.

Art.6.5 L'aggiudicazione viene approvata dal Direttore Generale dell'Azienda USL appaltante con proprio atto deliberativo in esito ai risultati della gara ed è comunicata a mezzo lettera raccomandata R.R., alla ditta vincitrice. A partire dalla data indicata nella predetta comunicazione quale inizio della fornitura, somministrazione o espletamento del servizio decorrono per l'aggiudicatario gli obblighi di cui al presente capitolato speciale o altro documento idoneo inerenti alla formalizzazione del rapporto contrattuale ed alla sua regolare esecuzione. L'aggiudicazione è immediatamente vincolante per l'aggiudicatario mentre per l'Azienda USL lo sarà solamente dopo che la relativa deliberazione avrà ottenuto la dichiarazione di esecutività e dopo che essa è in possesso della documentazione sulla posizione della ditta nei confronti della normativa antimafia, prescritte dalle rispettive norme vigenti.

Il Direttore Generale dell'Azienda U.S.L. ha facoltà, altresì, di rigettare con provvedimento motivato, escludendole dalla gara, le offerte che risultino fuori mercato e poco attendibili per ottenere la buona qualità della merce o del servizio richiesti.

CAP. 7 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Art.7.1 Salvo il caso di gara con aggiudicazione seduta stante, ove il verbale non assurga a valore di contratto, la stipulazione del contratto deve avvenire in una delle forme previste dall'articolo 74 della L.R. 22/80 entro 30 giorni dalla notifica dell'aggiudicazione.

Entro e non oltre le date indicate nella notifica dell'aggiudicazione la ditta, pena la decadenza, dovrà presentare i certificati che verranno richiesti per la formalizzazione del rapporto contrattuale, ivi compreso il deposito cauzionale definitivo.

Qualora la ditta non provveda nel termine stabilito alla stipulazione del contratto, l'Azienda USL ha facoltà, con semplice provvedimento amministrativo, di dichiarare decaduta l'aggiudicazione, disponendo la richiesta del risarcimento dei danni derivanti dall'affidamento ad altri della fornitura.

Così, trascorso il termine di 30 giorni senza che il contratto si sia formalizzato, l'aggiudicatario è svincolato, a sua richiesta, dall'obbligo della stipulazione.

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti il contratto : bolli, diritti, onorari, copie e quant'altro, ivi comprese eventuali spese notarili.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche le spese derivanti dall'esecuzione del contratto:

- per la consegna dei beni o per la prestazione dei servizi assegnati;
- per le perizie che si rendessero necessarie per verificare la qualità delle merci di cui all'art. 4.5 - ciò in caso di soccombenza.

In presenza di aggiudicazione parziale o per lotti le spese saranno ripartite in misura proporzionale al valore della partita aggiudicata.

CAP. 8 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CONTROLLO DI QUALITA'

Art.8.1 L'esecuzione del contratto ha inizio dalla data di stipula dello stesso, se non diversamente previsto nei documenti costituenti l'invito.

L'Azienda USL può, se espressamente indicato nei Capitolati Speciali o altro documento costituente l'invito e con le modalità in essi indicati, sottoporre il contratto all'aggiudicazione provvisoria.

L'Azienda USL ha la facoltà di far eseguire da propri incaricati, in fase di consegna, di montaggio e di installazione controlli, verifiche, prove di funzionamento e di accertamento della qualità dei materiali impiegati; di esaminare l'andamento dell'esecuzione del contratto in relazione ai tempi previsti per la consegna. Le modalità per l'effettuazione del controllo di qualità viene di volta in volta stabilito nei Disciplinari Tecnici.

Gli incaricati alle verifiche ed ispezioni redigono, in presenza di incaricati della ditta, verbali con cui vengono poste in evidenza le manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevate.

La consegna dei beni o l'espletamento del servizio deve essere effettuato nella quantità, tempi, ore in cui i magazzini sono aperti e secondo le modalità, di volta in volta, indicate, mediante ordine scritto, dai competenti Uffici dell'Azienda USL. La parte fornitrice deve effettuare la consegna o le consegne dei beni a proprio rischio, assumendo a proprio carico le spese di ogni natura: imballo, assicurazione, facchinaggio, ecc.. Gli imballi, in particolare, dovranno rispondere alla speciale normativa vigente per ciascuno di essi.

L'espletamento del servizio dovrà avvenire secondo le modalità stabilite nei documenti costituenti l'invito.

Sono pure ad esclusivo carico del fornitore tutte le pratiche relative alla fornitura o all'espletamento del servizio, riguardanti la regolare e completa osservanza delle leggi e dei regolamenti, anche sanitari. Di ciò egli risponde in proprio, sollevando l'Azienda USL di ogni qualsivoglia responsabilità e turbativa.

Per ogni consegna o per ogni servizio svolto, il fornitore deve presentare, all'addetto dell'Ufficio responsabile, la documentazione prevista dalla legge vigente.

La firma per ricevuta del bene consegnato o dell'avvenuto servizio, non impegna l'Azienda USL per quanto riguarda il loro collaudo, riservandosi essa la

possibilità di comunicare, con lettera a parte, le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni.

Nel caso in cui sia notificato l'ordine per l'immediata fornitura o esecuzione del servizio e venga poi meno l'esecutività, a norma di legge, del contratto, alla ditta aggiudicataria viene riconosciuto il pagamento della provvista o del servizio effettivamente eseguito ai prezzi stabiliti in contratto, escluso ogni altro compenso o indennizzo.

Art.8.2 Nessun ritardo, a qualsiasi causa o motivo dovuto, è ammesso nella consegna dei beni ordinati o al regolare espletamento del servizio. In presenza di carenze parziali o totali, l'Azienda USL, a suo insindacabile giudizio, oltre ad applicare le penali di cui al successivo Cap. 17, ove lo ritenga opportuno, provvederà a rifornirsi del bene o farà eseguire il servizio ad altri, addebitando alla ditta inadempiente l'eventuale maggior prezzo pagato rispetto a quello pattuito.

Quando la mancata consegna totale o parziale o le carenze nell'esecuzione del servizio si siano verificate più di una volta, l'Azienda USL si riserva la facoltà di risolvere il contratto, incamerando il deposito cauzionale definitivo, salvo ed in pregiudicato il risarcimento di eventuali maggiori danni, senza che con ciò la parte contraente possa pretendere risarcimento, indennizzi o compensi di sorta.

CAP. 9 - COLLAUDO DELLA MERCE, CONTESTAZIONI, INADEMPIENZE E RELATIVE PENALITA'

Art.9.1 I beni non passano in proprietà dell'Azienda USL ed i deliberatari non acquistano diritto al pagamento del relativo prezzo se non dopo la consegna definitiva, il collaudo e l'accettazione degli stessi.

Art.9.2 Il collaudo del bene consegnato sarà effettuato dall'Azienda USL ai sensi dell'art. 49 della legge 22/80 e, ove questi ne ravvisi l'opportunità, potrà procedere nei termini esposti nel precedente Cap. 4.

Per i generi di ordinario consumo, l'attestazione della conformità della merce è effettuata dal Responsabile dell'Ufficio ricevente o da un suo delegato.

Nel caso di difformità dei beni o servizi forniti, rispetto alle caratteristiche previste nei Capitolati Speciali, negli altri Disciplinari Tecnici e/o nella Lettera d'Invito, l'Azienda USL ha diritto di rifiutare la fornitura o il servizio e la ditta aggiudicataria ha l'obbligo di provvedere alla loro sostituzione con beni e prestazioni rispondenti ai requisiti previsti.

In ogni caso l'accettazione con presa in carico non esonera la ditta aggiudicataria per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento dell'accettazione stessa, ma vengano rilevati entro il termine indicato nel contratto o dal Codice Civile.

Il Disciplinare Tecnico può indicare la documentazione da produrre ai fini dell'accettazione e/o del collaudo nonché le relative modalità.

Nel caso non fosse possibile periziare tutta la merce al momento dell'arrivo, la parte fornitrice dovrà accettare le eventuali contestazioni sulla quantità, qualità e confezionamento del bene consegnato, quando all'apertura dei colli, ne sarà possibile il controllo.

Sia nel caso in cui la difformità dei beni oggetto della fornitura risulti evidente, sia che emerga dalle perizie di cui al precedente Cap. 4, l'Azienda USL ha il diritto di respingere i beni che all'atto della consegna risultassero di caratteristiche diverse dai campioni depositati in sede di aggiudicazione della fornitura, ovvero in qualità diversa da quella pattuita, o, per altre ragioni, inaccettabili. In tal caso la parte fornitrice, oltre alla rifusione delle eventuali spese peritali sostenute, deve provvedere alla sostituzione dei beni contestati, nei termini specificati nei singoli capitolati speciali o altro idoneo documento surrogatorio, con altri corrispondenti alla qualità stabilita. Qualora i beni rifiutati non vengano o non possono venire ritirati e sostituiti nei termini di cui sopra, l'Azienda USL, esclusa ogni responsabilità per ogni eventuale perdita o deterioramento durante il temporaneo periodo di custodia, si riserva la facoltà di procedere all'acquisto in danno dei beni contestati, salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi, e salvo il risarcimento degli ulteriori danni.

In ogni caso, a titolo di penale, la parte fornitrice deve pagare una somma pari al 5% del valore della merce in contestazione e deve rimborsare le eventuali spese sostenute dall'Azienda USL. La penalità sarà trattenuta sull'ammontare dei pagamenti dovuti alla Ditta aggiudicataria o sul deposito cauzionale o sui pagamenti relativi ad altri contratti in corso con l'Azienda USL.

Le disposizioni di cui ai precedenti comma si applicano anche per le consegne di beni in quantità inferiori a quelle ordinate. La mancata sostituzione della merce da parte del fornitore, nel termine fissato dai vari capitolati speciali o altro idoneo documento, è considerata quale "mancata consegna" e l'Azienda USL avrà diritto di agire nei termini di cui sopra.

Delle inadempienze fanno prova, sia in via amministrativa sia in via giudiziaria, solamente i processi verbali a firma dell'incaricato dell'Azienda USL e del fornitore o di un suo incaricato, se presente. In caso di mancato presenza, per qualsiasi causa, del rappresentante della Ditta, debitamente convocato, i processi verbali di cui sopra verranno redatti alla presenza e con la firma di due testimoni.

CAP.10 - FORNITURE RIFIUTATE AL COLLAUDO

- Art.10.1 Salvo diversa indicazione contrattuale, la Ditta aggiudicataria ha l'obbligo di ritirare e sostituire a sua propria cura e spese i prodotti non accettati al collaudo entro 15 giorni dalla data del verbale di collaudo, ove richiesto, o dalla data della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno della notifica del rifiuto, ove la Ditta non abbia presenziato al collaudo. Nei contratti di somministrazione e in presenza di merci deperibili, la sostituzione deve essere immediata.

Decorso inutilmente tale termine, l'Azienda USL ha facoltà di spedire all'aggiudicatario, in porto assegnato, i beni rifiutati, oppure trascorsi 60 giorni dalla data di scadenza del termine di 15 giorni di cui al primo comma, l'Azienda USL ha il diritto di procedere all'alienazione, ove possibile, dei prodotti non ritirati, per conto ed a rischio della Ditta aggiudicataria.

L'Azienda USL non risponde dei cali, furti e delle avarie durante la permanenza delle beni rifiutati, né dell'eventuale incendio.

CAP.11 - GARANZIA

Art.11.1 La Ditta aggiudicataria dovrà garantire i prodotti, i materiali, le apparecchiature fornite da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza maggiore, per un periodo di almeno dodici mesi dalla data di effettiva consegna, salvo diverso periodo stabilito dal contratto.

La medesima Ditta è obbligata, entro 30 giorni dalla data della lettera raccomandata, ad eliminare dai beni forniti, a proprie spese, tutti i difetti derivanti da:

- vizi di costruzioni o installazione;
- difetti dei materiali impiegati;
- deficienze rispetto alla normativa antinfortunistica ed altre normative di settore manifestatisi durante il periodo di cui al precedente comma.

Nel caso in cui la riparazione o la sostituzione dei beni difettosi non avvenga entro i termini stabiliti, l'Azienda USL può far eseguire da altri quanto necessario per eliminare gli inconvenienti, addebitandone l'importo alla Ditta aggiudicataria.

CAP.12 - QUANTITA' DEI BENI DA FORNIRE

Art.12.1 La quantità dei beni da fornire indicate nei capitolati speciali o altro documento surrogatorio hanno valore puramente indicativo e non tassativo.

Quindi il fornitore ha l'obbligo di accettare, alle condizioni del contratto, un aumento o una diminuzione sull'ammontare dell'intera fornitura fino alla concorrenza di 1/5, ancorché ciò non espressamente previste nel contratto, fatto salvo quanto stabilito in materia dall'articolo 9 del DLG n.358 del 24.7.1992 e dall'articolo 11 della Direttiva Comunitaria n.50 del 18.6.1992.

Qualora i prezzi di mercato siano particolarmente favorevoli rispetto a quelli emersi in sede di gara, l'Azienda USL può riservarsi la facoltà di acquistare sul libero mercato beni con caratteristiche analoghe a quelle del contratto in misura non superiore al 20% del valore della fornitura o somministrazione, ovvero aderire, per qualsiasi ammontare, ad assegnazione o acquisti a prezzi agevolati (A.I.M.A., C.E.E., ecc.) ovviamente anche in diminuzione dei quantitativi oggetto del contratto.

CAP 13 - PREZZI

Art.13.1 Il prezzo o la percentuale di sconto o la percentuale di aumento praticato s'intende fisso/a, impegnativo/a ed invariabile per tutta la durata della fornitura, quindi la ditta aggiudicataria resterà obbligata alla continuazione della fornitura anche nei casi di sopraggiunte difficoltà nell'esecuzione del contratto o di sopravvenuta onerosità dello stesso, rinunciando ad ogni e qualsiasi revisione di prezzo.

I prezzi, se riferiti alle quotazioni riportate nei listini, nei bollettini ed in altre pubblicazione edite a cura di Enti, Associazioni e Organizzazioni preposte o riconosciute idonee, possono subire in corso di fornitura variazioni solo in rapporto alle modifiche delle quotazioni stesse.

CAP. 14 - PAGAMENTI

Art.14.1 I termini di pagamento sono fissati a 90 giorni dal ricevimento della fattura, secondo le norme della Legge Regionale n.22 del 29/03/80 art. 51.

In caso di cessione di credito, il creditore deve notificare all'Azienda USL copia legale dell'atto di cessione. La cessione è irrevocabile. L'Azienda USL non può essere chiamata a rispondere di pagamenti fatti prima della notifica di cessione.

CAP. 15 - CESSIONE E SUBAPPALTI DELLE FORNITURE O DEI SERVIZI

Art.15.1 E' fatto divieto al fornitore di cedere o subappaltare in tutto o in parte la fornitura, somministrazione, ecc. o l'espletamento del servizio, senza l'autorizzazione scritta da parte dell'Azienda USL.

Le cessioni ed i subappalti senza il consenso o qualsiasi atto diretto a nasconderle, fanno sorgere nell'Azienda USL il diritto a sciogliere il contratto e ad effettuare l'esecuzione in danno, con incameramento del deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il risarcimento di ogni eventuale maggior danno.

Nei casi di subappalto autorizzati, rimane invariata la responsabilità della Ditta contraente, la quale continua a rispondere pienamente, ed in solido con il subentrato, di tutti gli obblighi contrattuali.

L'Azienda USL può richiedere copia delle condizioni del subappalto sottoscritto dalle parti.

I capitoli speciali possono prevedere e regolamentare la partecipazione alle gare dei raggruppamenti di imprese di cui all'art. 10 della DLG del 24/07/1992 n°. 358 e dall'articolo 26 della Direttiva Comunitaria n.50 del 18.6.1992.

CAP. 16 - RITIRO DEI MATERIALI VENDUTI

Art.16.1 Salvo diversa disposizione i materiali venduti dall'Azienda USL non possono essere ritirati se non verrà presentata all'Ufficio competente la quietanza comprovante il versamento dell'importo corrispondente alla vendita.

CAP. 17 - PENALITA'

Art.17.1 La Ditta aggiudicataria è soggetta alle penali, il cui ammontare viene stabilito nei Disciplinari Tecnici o nei documenti costituenti l'invito, quando:

- non effettua in tutto o in parte le prestazioni entro i tempi e secondo le modalità indicati nel contratto;
- non effettua, o effettua in ritardo, la sostituzione dei prodotti riscontrati difettosi e non perfetti in corso di esecuzione o dal momento della consegna o in sede di collaudo;
- si renda colpevole di deficienze nella qualità dei beni forniti o dei materiali impiegati;
- nei casi di vendita da parte dell'Azienda USL, non ritiri entro i termini la merce acquistata.

Dopo il termine massimo di ritardo stabilito in contratto, l'Azienda USL, oltre all'applicazione della penalità, ha il diritto di risolvere il contratto, incamerando il deposito cauzionale, ove esistente, ed a provvedere all'acquisto sul mercato di beni e servizi simili, addebitandone al fornitore inadempiente l'eventuale maggior prezzo pagato rispetto a quello pattuito.

La penalità deve essere sempre applicata e dedotta dall'importo del conto finale, ma deve essere restituita, in tutto od in parte, qualora sia riconosciuta totalmente o parzialmente non dovuta.

E' sempre comunque fatta salva per l'Azienda USL la facoltà di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute in dipendenza dell'inadempimento contrattuale.

CAP. 18 - RESPONSABILITA' DEL FORNITORE

Art.18.1 La Ditta aggiudicataria è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

Art.18.2 L'Azienda USL é esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere, per qualsiasi causa, al personale della ditta aggiudicataria, nell'esecuzione delle forniture e delle opere, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere é già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto.

La ditta aggiudicataria risponde puramente per danni alle persone ed alle cose che potessero derivare all'Azienda USL per fatto suo o dei suoi dipendenti nell'espletamento dei servizi, tenendo perciò sollevata ed indenne l'Azienda USL da qualsiasi protesta o molestia che al riguardo le venisse mossa.

L'aggiudicatario é infine responsabile del buon andamento del servizio o della fornitura a lui affidata e di ogni di passività addebitata all'Azienda USL per l'inosservanza di obblighi facenti carico direttamente alla ditta aggiudicataria ed al personale dallo stesso dipendente.

CAP. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- Art.19.1 L'Azienda USL può richiedere la risoluzione del contratto:
- a. in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art.1671 del Codice Civile;
 - b. per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo atto deliberativo;
 - c. in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
 - d. in caso di cessione della Ditta, di cessazione di attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Ditta aggiudicataria;
 - e. nei casi di cessione e subappalto non autorizzati dall'Azienda USL;
 - f. nei casi di morte dell'imprenditore, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante di garanzia;
 - g. nel caso in cui l'esecuzione non sia stata effettuata entro i termini previsti;
 - h. in caso di motivato esito negativo dei controlli e delle verifiche, dell'eventuale periodo provvisorio di esecuzione del contratto;
 - i. in presenza della fattispecie prevista dal DLG n.490 dell'8.8.1994, articolo 4-comma 6°;

- Art.19.2 In caso di risoluzione del contratto, per inadempienze della Ditta aggiudicataria, l'Azienda USL ha il diritto di affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di questa, in danno del fornitore inadempiente.

L'affidamento a terzi viene notificato all'aggiudicatario inadempiente nelle forme previste dall'articolo 2, con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle forniture dei servizi affidati e degli importi relativi.

All'aggiudicatario inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda USL, rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti della Ditta aggiudicataria, senza pregiudizio dei diritti dell'Azienda USL sui beni medesimi.

In caso di minor spesa, nulla compete alla Ditta aggiudicataria inadempiente.

L'esecuzione in atto non esime la Ditta aggiudicataria dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

CAP. 20 - COLLEGIO ARBITRALE

Art.20.1 Per tutte le controversie relative all'interpretazione del contratto le parti, prima dell'eventuale ricorso al giudice ordinario, possono richiedere il giudizio di un Collegio Arbitrale. In tale ipotesi, il Collegio è composto da un rappresentante dell'Azienda USL, da un rappresentante della Ditta aggiudicataria ed è presieduto da un esperto del settore nominato d'accordo tra le parti o, in mancanza di accordo, nominato dal Presidente della Corte d'Appello nel cui territorio ha sede l'Azienda USL.

Ciascuna delle parti del contratto può richiedere di devolvere la controversia al giudice ordinario che ne resta, in tal caso, investito.

L'arbitro che per qualsiasi ragione venisse a mancare durante il corso del giudizio è sostituito con altro designato nel modo indicato nel precedente secondo comma.

Le funzioni di Segretario del Collegio Arbitrale sono svolte da un Funzionario dell'Azienda USL;

Il Collegio Arbitrale si riunisce presso l'Azienda USL e decide secondo le norme di diritto, anche in ordine alle spese ed agli oneri del giudizio, nel termine di 90 giorni dal suo insediamento.

Per tutte le controversie che non dovessero trovare soluzioni presso il Collegio Arbitrale, è competente il Foro dove ha sede l'Azienda USL.

Non possono formare oggetto di domanda di arbitrato le vertenze relative alla qualità dei prodotti, dei materiali soggetti a collaudo e quelle relative alle condizioni tecniche delle forniture per le quali decide con motivato giudizio l'Azienda USL.

CAP. 21 - FORO COMPETENTE

Art.21.1 Per tutte le controversie che dovessero insorgere, in dipendenza di forniture, somministrazioni, provviste o servizi, é competente il Foro di Bologna.

